

Codice A1709C

D.D. 3 agosto 2021, n. 672

**Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda faunistico venatoria RIVAROSSA FONTANA. Rettifica superficie e riduzione territoriale.**



**ATTO DD 672/A1709C/2021**

**DEL 03/08/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca**

**OGGETTO:** Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda faunistico venatoria RIVAROSSA FONTANA. Rettifica superficie e riduzione territoriale.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Richiamato il comma 10 dell'articolo 17 della L.R. n. 5/2018 in base al quale le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1184 del 19 dicembre 2019 ad oggetto: D.G.R. n. 43-1055 del 10 ottobre 2005 - aggiornamento del territorio agro-silvo-pastorale regionale (TASP).

Vista la determinazione dirigenziale n. 40 del 16 febbraio 1999 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Rivarossa Fontana" di complessivi ha 910, ubicati nei Comuni di Garbagna, Borghetto di Borbera e Cantalupo Ligure e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. UBOLDI Alessandro, fino al 31 gennaio 2004;

vista la determinazione dirigenziale n. 20 del 23 febbraio 2000 con la quale è stato preso atto della sostituzione del concessionario a favore del Sig. ALLEGRI Gianfranco in sostituzione del Sig. UBOLDI Alessandro, dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 45 del 04 marzo 2004 con la quale l'azienda suddetta è stata

rinnovata fino al 31 gennaio 2010;

vista la determinazione dirigenziale n. 942 del 02 ottobre 2009 con la quale l'azienda suddetta è stata rinnovata fino al 31 gennaio 2016;

vista la determinazione dirigenziale n. 17 del 18 gennaio 2016 con la quale si rinnova la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Rivarossa Fontana" di complessivi 910 ettari, ubicati nei Comuni di Garbagna, Borghetto di Borbera e Cantalupo Ligure e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. ALLEGRI Gianfranco, fino al 31 gennaio 2022.

Vista l'istanza N. Prot. 00007320 del 19/03/2021 del concessionario ALLEGRI Gianfranco con la quale si richiede una riduzione territoriale dell'azienda faunistico venatoria RIVAROSSA FONTANA di 27,079 ettari che ipotizza una superficie residua dell'AFV di 882,921 ettari;

dato atto che la richiesta allega un elenco di particelle relativo a territori del comune di Borghetto Borbera;

vista la nota N. Prot. 00018644 del 08/07/2021 del Settore infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca con la quale si comunicano al Concessionario i seguenti elementi istruttori invitandolo a presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni: :

- la superficie cartografica effettiva dell'AFV calcolata in base ai confini digitalizzati delle AFV vigenti e alla TASP aggiornata ai sensi della DD n. 1184 del 19 dicembre 2019 risulta essere di 999,733 ettari, di questi 963,445 ettari costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale;
- in seguito alle verifiche effettuate, tenuto conto delle correzioni che si sono rese necessarie per escludere dal conteggio le superfici delle particelle che risultano al di fuori dei confini dell'AFV, la riduzione effettiva risulta essere di 22,233 ettari di TASP. La superficie risultante dell'AFV al netto delle riduzioni risulta quindi essere di 977,5 ettari e di questi 941,445 costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale effettiva e aggiornata.

Dato atto che alla nota di cui al punto precedente era allegata una copia aggiornata della mappa dell'AFV RIVAROSSA FONTANA con evidenza delle aree residue e delle aree ridotte.

Dato atto che il concessionario non ha presentato osservazioni entro il termine dei 10 giorni indicato nella lettera di cui al punto precedente.

Vista la scheda n. 172 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissano in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Constatato che la richiesta di riduzione territoriale e di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

ritenuto, pertanto:

- di autorizzare la riduzione dell'azienda faunistico venatoria RIVAROSSA FONTANA di 22,233 ettari. La superficie risultante dell'AFV rettificata è di 941,445 ettari nei comuni Comuni di Garbagna, Borghetto di Borbera e Cantalupo Ligure che costituiranno così la nuova base imponibile per il calcolo delle tasse di concessione;
- di allegare al presente atto la mappa aggiornata dell'azienda faunistico venatoria RIVAROSSA FONTANA con evidenza delle aree residue e delle aree ridotte, fatto salvo che per la definizione puntuale dei confini dell'AFV fanno fede i dati geografici in formato vettoriale conservati agli atti del Settore.

La riduzione di cui sopra è soggetta alla seguente prescrizione: i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda agri-turistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Approvazione del Piano triennale di

prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte”; attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

*determina*

di autorizzare la riduzione dell’azienda faunistico venatoria RIVAROSSA FONTANA di 22,233 ettari. La superficie risultante rettificata dell’AFV è di 941,445 ettari nei comuni Comuni di Garbagna, Borghetto di Borbera e Cantalupo Ligure che costituiranno così la nuova base imponibile per il calcolo delle tasse di concessione.

Di allegare al presente atto la mappa aggiornata dell’azienda faunistico venatoria RIVAROSSA FONTANA con evidenza delle aree residue e delle aree ridotte.

Per la definizione puntuale dei confini dell’AFV fanno fede i dati geografici in formato vettoriale conservati agli atti del Settore.

La riduzione di cui sopra è soggetta alla seguente prescrizione: i confini dell’AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: “Azienda faunistico venatoria”. Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall’altra tali da permettere l’individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull’attività dell’azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'  
naturali in agricoltura, caccia e pesca)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino


Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. A3\_mappa\_AFV\_RIVAROSSA\_FONTANA\_RIDUZIONE.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



- RIDUZIONE AFV RIVAROSSA FONTANA
- AVF RIVAROSSA FONTANA dopo riduzione
- TASP AFV RIVAROSSA FONTANA
- NO TASP
- TASP
- aziende\_venatorie\_vigenti
- Ambiti amministrativi (Comune)

AATV CASA CASTELLINI

AFV COSTA MERLASSINO

AFV RIVAROSSA FONTANA

f24 p49 f24 p46  
 f22 p358 f22 p367 f24 p63  
 f23 p4 f23 p9 f22 p384 f24 p42  
 f23 p22 f22 p445 f24 p75  
 f23 p30 f23 p31 f22 p375 f22 p398  
 f23 p272 f23 p32 f22 p392  
 f23 p293 f23 p78 f22 p392  
 f23 p82 f23 p81

